



Secondo l'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, i divorzi di natura privata non ricadono nella sfera di applicazione del regolamento «Roma III»

In ogni caso, questo regolamento, relativo alla legge applicabile al divorzio, non può consentire di riconoscere come valido un divorzio di tale natura quando la legge straniera applicabile sia discriminatoria

Il sig. Raja Mamisch e la sig.ra Soha Sahyouni, che possiedono al contempo la cittadinanza siriana e quella tedesca, vivono attualmente in Germania.

Nel 2013 il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di rito dinanzi a un tribunale religioso situato in Siria, che ha dichiarato il divorzio dei coniugi. Si tratta di un divorzio «di natura privata», in quanto si fonda non su una decisione a carattere costitutivo di un'autorità giurisdizionale o di un'altra autorità pubblica, bensì su una dichiarazione di volontà dei coniugi, nella specie unilaterale e seguita da un atto di natura meramente declaratoria di un'autorità straniera. Successivamente, la sig.ra Sahyouni ha sottoscritto una dichiarazione nella quale riconosceva di aver ricevuto tutte le prestazioni che, secondo la normativa religiosa, le erano dovute in forza del contratto di matrimonio e a causa del divorzio intervenuto per volontà unilaterale del marito, liberando pertanto il marito da ogni obbligo nei suoi confronti.

Il sig. Mamisch ha quindi chiesto in Germania il riconoscimento del divorzio e la domanda è stata accolta dal presidente dell'Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) constatando, segnatamente, che il regolamento «Roma III», relativo alla legge applicabile al divorzio¹, ricomprendeva tale tipo di domande e che, ai sensi di tale regolamento, il divorzio in questione era disciplinato dal diritto siriano.

La sig.ra Sahyouni ha contestato tale riconoscimento del divorzio dinanzi all'Oberlandesgericht München, il quale ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni concernenti l'interpretazione del regolamento Roma III.

Nelle conclusioni pronunciate in data odierna, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe osserva, anzitutto, che il regolamento Roma III stabilisce le norme sul conflitto di leggi applicabili, negli Stati membri partecipanti, in materia di divorzio², senza disciplinare il riconoscimento di una decisione di divorzio già pronunciata. Tuttavia, questo regolamento si applica indirettamente nella specie, e la sua interpretazione è pertanto utile, in quanto il diritto tedesco rinvia ad esso al fine di determinare la legge applicabile nell'ambito dei procedimenti giudiziari sul riconoscimento di divorzi privati pronunciati all'estero.

Ciononostante, l'avvocato generale ritiene che, contrariamente a quanto assunto dal legislatore tedesco, il regolamento Roma III non ricomprenda i divorzi pronunciati senza una decisione con effetto costitutivo emessa da un'autorità giurisdizionale o da un'altra

¹ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).

² Il regolamento Roma III, attuando una cooperazione rafforzata, attualmente è applicabile solo in Belgio, in Bulgaria, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia, in Lettonia, in Lituania, nel Lussemburgo, in Ungheria, a Malta, in Austria, in Portogallo, in Romania e in Slovenia.

autorità pubblica, come il divorzio risultante dalla dichiarazione unilaterale di un coniuge registrata da un tribunale religioso. L'avvocato generale perviene a tale conclusione, segnatamente, alla luce dei lavori preparatori di detto regolamento e prendendo in considerazione il fatto che il legislatore dell'Unione ha voluto che la sfera di applicazione di quest'ultimo fosse coerente rispetto a quella del regolamento «Bruxelles II bis» relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale³.

Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse statuire che i divorzi di natura privata rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Roma III, l'avvocato generale si pronuncia in ordine all'interpretazione dell'articolo 10 di detto regolamento, disposizione secondo la quale un giudice di uno Stato membro partecipante deve applicare il proprio diritto nazionale quando la legge straniera che sarebbe in linea di principio applicabile prevede che l'accesso al divorzio vari in funzione dell'appartenenza dei coniugi all'uno o all'altro sesso. A tal riguardo, l'avvocato generale rileva che, secondo l'Oberlandesgericht München, il diritto siriano non conferisce alla moglie le medesime condizioni di accesso al divorzio concesse al marito.

L'avvocato generale rileva, anzitutto, che la questione se l'accesso al divorzio previsto dal diritto straniero sia discriminatorio va valutata in astratto, e non in concreto alla luce delle circostanze della fattispecie. In tal senso, è sufficiente che la legge straniera applicabile sia discriminatoria a causa del suo contenuto affinché essa venga disapplicata. Il legislatore dell'Unione, infatti, ha considerato che la discriminazione in questione, ossia quella fondata sull'appartenenza dei coniugi all'uno o all'altro sesso, riveste una gravità tale da dover comportare il rigetto assoluto, senza alcuna possibilità di eccezione nel singolo caso concreto, della totalità della legge altrimenti applicabile.

L'avvocato generale esamina quindi se la circostanza che il coniuge discriminato abbia eventualmente acconsentito al divorzio consenta al giudice nazionale di non disapplicare la legge straniera nonostante il suo carattere discriminatorio, e dunque di applicarla.

Secondo l'avvocato generale, si deve dare una risposta negativa a tale questione. Infatti, la regola enunciata all'articolo 10 del regolamento Roma III, che si fonda sul rispetto di valori considerati fondamentali, è dotata di un carattere imperativo ed è pertanto collocata, dalla volontà del legislatore dell'Unione, al di fuori della sfera della libera disposizione dei loro diritti da parte dei soggetti interessati.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

³ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).